# QUADRO SINOTTICO SISTRI - ASPETTI NORMATIVI

	Richiesta Associazione	Parere della Direzione
1	Sono obbligati all'operatività del Sistri, prevista per il 1° ottobre i "nuovi produttori", solo nel caso di	
	produzione di rifiuti pericolosi, anche se derivanti dal trattamento di rifiuti non pericolosi? 1	trattano o producono rifiuti pericolosi.
		Possono verificarsi le seguenti ipotesi:
		- trattamento di rifiuti pericolosi e produzione di
		rifiuti pericolosi; trattamento di rifiuti non
		pericolosi e produzione di rifiuti pericolosi;
		trattamento di rifiuti pericolosi e produzione di
		rifiuti non pericolosi - in queste ipotesi sarà
		obbligatorio aderire al SISTRI, come gestori e anche
		come produttori;
		- trattamento di rifiuti non pericolosi e produzione
		di rifiuti non pericolosi: in questa ipotesi non sarà
2		obbligatorio aderire al SISTRI.
2	La copia della scheda Sistri prodotta dal trasportatore/gestore/intermediario, ecc, sostituisce dal 1° ottobre	
	il formulario compilato, dal produttore iniziale di rifiuti pericolosi (che non UTILIZZI volontariamente il Sistri)?	
	In caso di risposta affermativa, la responsabilità per il produttore iniziale del rifiuto cessa di sussistere alla ricezione della copia cartacea della scheda movimentazione (i produttori non tenuti al sistri non sono	
	nemmeno tenuti alla ricezione dell'accettazione telematica del rifiuto di cui all'art. 20 del dm 52/2011)? 1	cartacei; dal 3 marzo 2014, sono richiesti gli
	The filline for the fact acceptazione teternatica del filluto di cui att art. 20 dei dili 32/2011):	adempimenti SISTRI (ma questi ultimi non sono
		sanzionati fino al 31 luglio 2014).
3	L'obbligo di adesione al Sistri riguarda tutti i rifiuti pericolosi, o solo gli speciali pericolosi? 1	La nuova formulazione dell'art. 11 del d.l.
	_ osavigo ar according at osavi riigaar an easti riinaar portesteeri, o oo to gir openiari portesteeri	101/2013 dettaglia con precisione le categorie dei
		soggetti obbligati, distinguendo gli obblighi con
		riferimento ai Rifiuti speciali pericolosi e ai Rifiuti
		urbani pericolosi.
		(« 1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo
		della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui
		all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e
		le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali
		pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o
		trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo
		professionale compresi i vettori esteri che operano
		sul territorio nazionale, o che effettuano
		operazioni concernenti i rifiuti urbani pericolosi,
		operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.) Per le

R	Pichiesta Associazione	Parere della Direzione
		tuttavia, il SISTRI potrà essere applicato soltanto all'esito di una fase di sperimentazione, che prenderà avvio dal 30 giugno 2014, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 11 del d.l. 101/2013, aggiunto dalla legge di conversione 125/2013.
	Per "trasportatori a titolo professionale" obbligati a partire dal 1 ottobre si intendono i soggetti di cui all'art. 212 comma 5? Va osservato che l'operatore che trasporta i rifiuti da lui prodotti come ente o impresa è senza dubbio un trasportatore professionale sotto il profilo della normativa comunitaria, ma in materia di Sistri la definizione comunitaria non sembra essere vincolante. In ogni caso si tratta di un trasportatore professionale particolare. Le procedure Sistri non gli consentono infatti di operare come i trasportatori in conto terzi. Si consideri che il produttore deve prendere in carico i rifiuti nello speciale registro cronologico del produttore/trasportatore in conto proprio, che viene rilasciato dal Sistri sulla sede legale dell'impresa (e non sull'unità locale dove il rifiuto viene prodotto) e predisporre la scheda movimentazione da questo registro. Se non procede in questo modo non può effettuare il trasporto. Ne consegue che questo operatore, se deve utilizzare il sistri per il trasporto dei propri rifiuti pericolosi a partire dal 1 ottobre 2013, è obbligato dalla stessa data a operare sul Sistri anche come produttore. Gli operatori interessati sono 25.700, che andrebbero ad aumentare le 17000 imprese dichiarate dal Ministro come obbligate a partire dal primo ottobre. Va ricordato che stiamo parlando di trasporti inferiori a 30Kg. <sup>1</sup>	Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione "enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale", contenuta al comma 2 dell'articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi. Pertanto, per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi da parte degli enti o imprese che li hanno prodotti, l'obbligo di adesione al SISTRI deve intendersi stabilito con decorrenza dal 3 marzo 2014 (termine stabilito per la generalità degli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi).
5	le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale,	fattispecie relativa al trasporto intermodale, al comma 1 dell'art. 11 del d.l. 101/2013: "1. [] Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa

	Richiesta Associazione	Parere della Direzione
		intendano avvalersi di raccomandatari marittimi, li dovranno delegare per effettuare gli adempimenti SISTRI.
6	Come annotato nel Manuale operativo, il trasporto transfrontaliero è regolato dal Reg. 1013/2006, che garantisce giuridicamente la tracciabilità in Europa. Perché il Manuale Operativo esenta dalla procedura i soli trasportatori esteri? Il Reg. 1072/2009 disciplina il trasporto in regime di cabotaggio, stabilendo che sono applicate ai trasportatori non residenti le medesime condizioni imposte ai trasportatori stabiliti nello stato ospitante. Quale procedura deve essere applicata al vettore estero che effettua operazioni di cabotaggio di rifiuti pericolosi in Italia? <sup>1</sup> <sup>2</sup>	cabotaggio in Italia segue le procedure applicate dal Sistri. Il vettore estero che effettua trasporti
7	Soggetti che gestiscono veicoli fuori uso sono soggetti a Sistri dal 1 ottobre come nuovi produttori? <sup>1</sup>	Si. I soggetti che gestiscono veicoli fuori uso sono tenuti ad aderire al SISTRI dal 1 ottobre 2013, come recuperatori o smaltitori, o come nuovi produttori, secondo l'attività che svolgono.
8	caso affermativo, l'applicazione del SISTRI riguarderà solo le proprie attività di trattamento, recupero e smaltimento? <sup>1</sup>	Si, si tratta infatti di gestore prima ancora che produttore. La risposta al quesito discende dalla rilevanza, quale criterio distintivo ai fini dell'obbligo di adesione al SISTRI, della natura soggettiva e quindi dell'attività astrattamente esercitabile dall'operatore (anziché della natura dell'attività svolta in concreto pro-tempore). Resta inteso che l'applicazione del SISTRI attraverso la compilazione delle schede riguarderà in questa fase solo le attività di gestione.
9	di specifiche procedure di interni sulla base delle diversificate prescrizioni delle singole autorizzazioni. In assenza di specifiche procedure di interoperabilità, tali prescrizioni non sono attuabili con quanto previsto dal citato capitolo del Manuale. Queste prescrizioni vengono assolte attraverso la tracciabilità interna prevista al Capitolo 7.3 del Manuale? <sup>1</sup>	L'applicazione del par. 7.3. del Manuale è stata sospesa, come indicato nella Circolare n. 1 pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.
	Quali sono i riferimenti normativi e procedurali (indicati nel manuale operativo) che disciplinano gli obblighi per il soggetto intermediario, nell'utilizzo di Sistri? L'intermediario interviene solo se coinvolto dal gestore o dal trasportatore? Quale responsabilità ricade sull'intermediario nel caso non venisse coinvolto nella movimentazione da parte del trasportatore o del gestore? 1	nuova normativa.
11	Considerato che il DL 101/2013 crea un'interruzione sistematica tra produttori e trasportatori a partire dal 1° ottobre, e che già esiste una procedura per gestire questa casistica di disallineamento (micro raccolta), è possibile generalizzare questa procedura, indicata al comma 4bis dell'art. 18 del DM 52/2011 a tutte le	No, in quanto l'applicazione generalizzata dell'art.  18, comma 4-bis, del d.m. 52/2011 (in sintesi:

	Richiesta Associazione	Parere della Direzione
	movimentazioni dal 1° ottobre? 1	itinerario non vincolante, elenco dei soggetti che
		conferiscono non rigido, termine di 48 ore per la
		compilazione delle schede) risulta giustificata
		soltanto dalle particolari caratteristiche della micro
		raccolta.
12	Come si può sostituire un set di dispositivi Usb con un unico dispositivo per tutte le attività svolte nella	
	medesima unità locale? La normativa non lo consente ma il manuale si. 1	iscrizione può essere richiesto un dispositivo unico
		(All. IA DM 52/2011) Operativamente, tale richiesta può essere evasa
		avvalendosi del servizio di Contact Center
		richiedendo l'accorpamento dei dispositivi USB
		afferenti alla stessa unità locale (sono esclusi i
		dispositivi relativi alla categorie di trasporto).
		Alternativamente è possibile, utilizzando
		l'applicazione Gestione Azienda (nello specifico la
		funzione denominata "Richiesta accorpamento dispositivo USB"), accorpare un set di dispositivi
		con le rispettive attività, all'interno di un unico
		dispositivo. L'applicazione è raggiungibile
		utilizzando il dispositivo USB assegnato e
		selezionando il collegamento "Gestione Azienda"
		nel menù principale.
13	La copia della scheda Sistri prodotta dal trasportatore/gestore/intermediario, ecc, sostituisce dal 1° ottobre	
	il formulario compilato, dal produttore iniziale di rifiuti pericolosi (che non UTILIZZI volontariamente il Sistri)? In caso di risposta affermativa, la responsabilità per il produttore iniziale del rifiuto cessa di sussistere alla	
	ricezione della copia cartacea della scheda movimentazione (i produttori non tenuti al sistri non sono	sostituisce it formutario.
	nemmeno tenuti alla ricezione dell'accettazione telematica del rifiuto di cui all'art. 20 del dm 52/2011)? 1	
14	Nel caso in cui il trasportatore/gestore/intermediario, ecc. di rifiuti pericolosi non sia in grado di operare nel	Si, fino alla cessazione del periodo di moratoria del
	sistema Sistri (per problemi tecnici o per inadempienza), il produttore iniziale si libera di ogni responsabilità	regime sanzionatorio del SISTRI.
	consegnando i formulari cartacei e compiendo le ordinarie registrazioni? 1	
15	Le tempistiche di riallineamento dei dati a sistema erano state individuate con l'art. 2 del DM 20 marzo 2013	L'allineamento dei dati e propedeutico al corretto
	ed erano state fissate in base all'avvio dell'operatività del SISTRI (definito dall'art. 1 dello stesso decreto). Dato che l'art. 1 è stato abrogato dal DL 101/2013 e l'art. 2 non è stato modificato (nonostante i riferimenti	
	all'art. 1) sarebbe utile capire entro quale data debbano essere effettuate le verifiche di allineamento dei	essere ultimato prima dell'avvio operativo per
	dati per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi per i quali l'avvio dell'operatività è fissata al 3/3/14.1	ciascuna categoria di appartenenza. Si provvederà
	The property of the second property of the se	tempestivamente ad adeguare il d.m. 52/2011 alle
		modifiche legislative.
16	Il produttore che conferisce i propri rifiuti pericolosi a un trasportatore, deve verificarne il rispetto alla	·
	normativa Sistri? Se sì, in che modo?¹	stampata della scheda SISTRI - Area
		Movimentazione, che gli trasmette il gestore e che

	Richiesta Associazione	Parere della Direzione
		attesta l'assolvimento dell'obbligo, oppure (in caso
		di disfunzione) a segnalare che la scheda non gli è
		pervenuta.
	Par. 2.1 Calcolo dei dipendenti <sup>2</sup>	Il manuale operativo e il d.m. 52/2011 verranno rivisti alla luce della nuova normativa. Le disposizioni legislative sopravvenute non danno direttamente rilevanza al numero dei dipendenti; in ogni caso il numero dei dipendenti potrebbe rappresentare un criterio di riferimento nella predisposizione dei d.m. di semplificazione previsti dalla legge 125/2013 di conversione del d.l. 101/2013 e nella revisione del d.m. 52/2011.
18	Par. 3.4.6. Movimentazione del rifiuto in caso di temporanea indisponibilità - art. 12 commi 1 e 2 DM 52/2011 e ss.mm.ii. <sup>2</sup>	L'articolo 12 del decreto ministeriale n.52/11, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ee), del D.M. 10 novembre 2011, n. 219 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. 25 maggio 2012, n. 141 disciplina le ipotesi di utilizzo del sistema in caso di temporanea indisponibilità o di interruzione e mancato funzionamento del SISTRI. La norma prevede che: "1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, nonché nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE è effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonché furto, perdita, distruzione o

F	Richiesta Associazione	Parere della Direzione
	Richiesta Associazione	danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente è di settantadue ore. L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio per le movimentazioni effettuate nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi i soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE adempiono agli obblighi di cui al presente decreto mediante la conservazione delle copie cartacee di dette schede e compilano, per i soli rifiuti ancora in carico, la Scheda SISTRI-AREA REGISTRO CRONOLOGICO entro quindici giorni dalla consegna dei dispositivi. 2. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata, e ad inserire i dati
		relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro cinque giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI".
	Par. 7.3. Operazioni di recupero/smaltimento svolte all'interno dell'impianto <sup>2</sup> <sup>3</sup>	L'applicazione del par. 7.3. del Manuale è stata sospesa, così come indicato al par. 7 della Circolare n. 1.
20	Gestione della micro raccolta (tentato ritiro)  Descrizione:	La procedura descritta non è completamente in linea con la normativa, che prevede l'obbligo di

#### Richiesta Associazione

La micro raccolta è un'attività non facilmente programmabile in modo preventivo. Nella prassi, più che compilazione del registro di carico e scarico da consolidata, il Registro ed il MUD vengono generalmente gestiti dal Trasportatore che effettua l'attività di parte del produttore entro 10 raccolta il quale fornisce tale "servizio" al Produttore (spesso una micro impresa), poco avvezzo alla gestione produzione del rifiuto (o con cadenza mensile nel burocratica degli adempimenti i quali vengono svolti manualmente dalla stessa azienda che gestisce il caso di annotazione da parte delle organizzazioni di recupero ed il trasporto del rifiuto.

#### Osservazioni:

In realtà la possibilità che si è data ai Trasportatori di ottemperare agli obblighi del produttore è relativa, in è già prevista una procedura agevolata, a suo ogni caso, a determinate condizioni e soprattutto il trasportatore deve utilizzare il sistema due volte. Una tempo concordata con le Associazioni di volta per compilare la scheda del produttore e poi quella del trasportatore, non è possibile fare tutto in una riferimento, disciplinata all'art. 18, comma 4-bis. sola scheda?

[Commento: Si tratta di un solo tasto per passare dalla scheda compilata in nome e per conto del Produttore Eventuali modifiche potranno eventualmente essere alla scheda del Trasportatore e deve essere firmata solo guest'ultima]

La possibilità poi di omettere dei dati da compilare a mano sembrerebbe una facilitazione ma in realtà semplificazione. complica la vita perché la scheda in bianco può poi essere compilata solo ed esclusivamente a mano perché emessa solo dal sistema Sistri. In micro-raccolta invece si usa stampare dei FIR con la maggior parte dei dati per poi utilizzarli anche qualche settimana prima se il produttore non ha rifiuti o ci sono altri impedimenti (tentata raccolta).

*Commento*: La normativa consente di utilizzare una scheda in bianco Sistri, il sistema consente di emettere schede "incomplete"] Senza contare che la normativa impone la firma elettronica di documenti che contengono le stesse informazioni. 4

## Convalida massiva

Problema riscontrato:

richiede molto tempo la convalida di ogni singola operazione, si auspica la possibilità di effettuare una Per la non ripudiabilità del dato e la tutela del convalida di più operazioni simultaneamente

### Osservazioni:

La convalida massiva è prevista per legge. Si devono vedere in chiaro tutti gli atti prima di firmarli ma ci sono anche casi in cui non è necessario. Lo studio di tale norma deve essere a carico del concessionario e poi regolamentata da un punto di vista normativo. Si può fare sia tecnicamente sia legislativamente. 4

Interoperabilità tra sistemi gestionali aziendali

Problema riscontrato: si rileva la necessità di una gestione delle modalità di interoperabilità Osservazioni:

Nonostante le implementazioni già fatte rimangono alcuni problemi sono di varia natura. Non sempre una gestione asincrona delle comunicazioni SISTRI funzionano perché hanno internamente dei concetti sbagliati per la norma attuale. L'interoperabilità non è rispetto alle attività di compilazione delle schede, normata e quindi espone a rischi di operazioni illegali. Se ne può discutere ma si auspica che interoperabilità che rimarrebbero nella sfera delle attività possa essere supportata da un'apposita normativa. Non esiste un sistema regolarizzato ed automatico per gestionali aziendali. Rimane da definire un sistema potervi accedere. Una sw house se non fa parte di associazioni di categoria rischia di non essere informata e di certificazione dei sistemi di interfaccia tra di non sapere a chi rivolgersi. Una Sw house necessita di poter testare il sw prima di metterlo in produzione software gestionali e SISTRI. sui sistemi dei clienti, sarebbe pertanto indispensabile un ambiente di test anche per consentire ai clienti di Potrà essere considerata anche l'ipotesi di una formare gli operatori, cosa che non può essere fatta sul sistema reale (questo non è un dettaglio visto che si modifica del SISTRI per consentire il funzionamento tratta di sanzioni pesantissime). Oltre al sistema di test è necessario regolamentare l'introduzione del sistema off-line. programmata delle modifiche in modo da dare il tempo alle sw house di implementare e testare eventuali

Parere della Direzione

giorni dalla categoria).

Ciò premesso si sottolinea che per la micro raccolta del d.m. 52/2011.

valutate in sede di predisposizione dei d.m. di

il sistema e' predisposto per poter effettuare operazioni di convalida in modo massivo.

rapporto istituzione-utente è necessario che l'utente prenda visione generale del contenuto dei dati.

Dovranno essere chiariti alcuni aspetti di carattere formale e normativo con l'Agenzia per l'Italia Digitale.

Il problema potrebbe essere parzialmente superato grazie alla creazione da parte delle software houses (e/o di Selex) di software in grado di consentire

	Richiesta Associazione	Parere della Direzione
	variazioni ed avere il tempo di aggiornare i sistemi dei vari clienti, oggi il MATTM pubblica variazioni un giorno	
	per l'altro il che impedisce di fatto che i vari clienti possano operare su di un software aggiornato. <sup>4</sup>	
2	3 Richiesta di abrogazione de:	Nessuna delle richieste di abrogazione è
	• il comma 2, dell'articolo 188-ter, come sostituito dal comma 1, dell'art. 11;	accettabile, in quanto contrastano con
	• all'interno del comma 5, dell'articolo 11, il richiamo al comma 4;	l'impostazione della modifica legislativa
	• il comma 3, dell'articolo 188-ter, come sostituito dal comma 1, dell'art. 11 (nella parte in cui s	complessiva definita mediante il d.l. 101/2013 e la
	dispone l'individuazione tra gli Enti e le Imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti di cui agl	legge di conversione 125/2013.
	artt. 23 e 35 della Direttiva, di ulteriori categorie di soggetti a cui sarebbe necessario estendere i	
	SISTRI;	
	• il comma 4, dell'articolo 11; <sup>5</sup>	
2		La richiesta di esonero non è accettabile.
	di MICRORACCOLTA di Rifiuti Pericolosi <sup>5</sup>	E' invece oggetto di studio il miglioramento del
		regime semplificato previsto per dette attività.
2	-  2	
	procedure dedicate per le fasi operative di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi ai sensi del Dlgs. 182/2003	
	la procedura era stata implementata e prevista all'interno del manuale operativo versione 2011; richiesta d	specifica per gli Operatori Portuali è oggetto di
	reinserimento di tali procedure.	approfondimento.

## Note:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Richiesta avanzata da CONFINDUSTRIA; <sup>2</sup> Richiesta avanzata da FISE; <sup>3</sup> Richiesta avanzata da ASSOELETTRICA; <sup>4</sup> Richiesta avanzata da FAI\_SISTRI; <sup>5</sup> Richiesta avanzata dalle ASSOCIAZIONI GESTORI RIFUITI via Assofermet; <sup>6</sup> Richiesta avanzata da ANSEP - UNITAM Associazione Nazionale Servizi Ecologici Portuali <sup>7</sup> Risposte di SELEX condivisibili.